



**CITTA' DI LAVELLO**  
**Provincia di Potenza**  
**SETTORE VI – SERVIZI FINANZIARI**  
Via Cavour - ☎ 0972-80244 - 0972-80241  
Sito web: [www.comune.lavello.pz.it](http://www.comune.lavello.pz.it) e-mail: [info@comune.lavello.pz.it](mailto:info@comune.lavello.pz.it)  
C.A.P. 85024 - C.F.: 85000470766 – P.IVA: 00789800760

**ORDINANZA N.64 DEL 20.08.2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI LOCULI NON OCCUPATI INSISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE DI LAVELLO.**

**Prot. 13862 del 20.08.2021**

### **IL SINDACO**

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale

**VISTA** la nota prot. 13754 del 19.08.2021 con cui la custode del Cimitero ha comunicato che la disponibilità di loculi liberi è praticamente terminata e che occorre far fronte alla tumulazione di una salma la cui bara è superiore per larghezza alla dimensione degli ultimi due posti disponibili;

**VISTO** che l'Ufficio Concessioni cimiteriali ha effettuato una prima ricognizione dei posti liberi, limitatamente ai LOTTI del vecchio cimitero contrassegnati ai numeri 1, 2, 3 e 12, ancorché già assegnati in concessione a cittadini che a seguito del bando di assegnazione ne hanno fatto richiesta. Detti loculi sono tutti individuati nella tabella A allegata alla presente ordinanza;

**PRESO ATTO** che:

1. ad oggi si presenta una situazione eccezionale ed urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del Cimitero comunale;
2. valutata la situazione in corso nell'interesse primario della necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi concessi ai privati non ancora utilizzati;
3. non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
4. qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed urgente requisire temporaneamente i loculi di cui alla sopra citata tabella A allegata alla presente ordinanza, al fine di tumulare le salme in arrivo al Cimitero prive di sepoltura per le ragioni sopra esposte;

**VISTO**

- il D.P.R. 285/1990;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 che individua nel Sindaco l'Organo competente alla emanazione di ordinanze di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 117 della L. 112/1998;

## ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate al fine di tumulare la salma oggi a deposito presso la sala mortuaria del Cimitero comunale e quelle che dovessero sopravvenire, **la requisizione** dei loculi cimiteriali di cui alla tabella A allegata alla presente ordinanza, già assegnati ai singoli richiedenti ma non ancora utilizzati, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività di estumulazione per scadenza di concessione attualmente in corso e comunque entro il 31.12.2022, dando atto che il Comune provvederà alla riconsegna dei loculi requisiti, ripristinandone le originarie condizioni immediatamente dopo la traslazione e la definitiva tumulazione delle salme nei loculi recuperati;

## DISPONE

- Il Comune provvederà direttamente all'assegnazione provvisoria del loculo d'ufficio utilizzando il sopra citato elenco;
- Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente provvederà al versamento del 50% dell'importo della tariffa massima stabilita dal Comune per l'assegnazione dei loculi, salvo conguaglio da effettuare al momento della traslazione per la sepoltura definitiva;
- La durata del periodo di sepoltura provvisoria sarà inclusa nella durata complessiva della successiva assegnazione definitiva del loculo. Detta durata temporanea/provvisoria è stabilita massimo fino al 31.12.2022, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso l'Ufficio Concessioni cimiteriali;
- Superata l'attuale emergenza i loculi saranno restituiti ai legittimi concessionari;
- La provvisorietà cessa pertanto automaticamente con il recupero dei loculi per scadenza concessione per i quali sono in corso le attività di estumulazione;
- I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova disponibilità sopravvenuta, secondo l'ordine di sepoltura provvisoria;
- Nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione e nuova tumulazione sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno trasferite definitivamente nei nuovi loculi;
- In caso di decesso dell'avente titolo o concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto e la salma ivi provvisoriamente tumulata, sarà collocata in altro loculo;

## DISPONE

- Che la presente ordinanza, immediatamente eseguibile, sia pubblicata sull'Albo Pretorio On line del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e di renderla nota attraverso il sito istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), nonché presso il Cimitero comunale;
- Che venga trasmessa per gli adempimenti di conseguenza a:
  1. Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
  2. Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente e Servizi esterni;
  3. Responsabile del Settore Affari Generali per la pubblicazione, registrazione e conservazione in archivio del presente atto.
- Che venga notificata ai Concessionari ed ai beneficiari della requisizione provvisoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

